**Cassazione civile, sez. II, 27/11/2015, n. 24291**

SUCCESSIONI — Patti successori — Inequivocabilità della rinunzia ai diritti di legittimario — Scrittura privata — Violazione del divieto ex art. 458 c.c. — Mancanza dei presupposti.

Ai fini della configurazione della violazione del divieto di patti successori, la rinunzia ai diritti spettanti ad un soggetto in qualità di legittimario deve essere espressa in maniera non equivoca. Perciò, non vi è rinunzia se con scrittura privata venga determinato tra gli eredi il conguaglio ritenuto dovuto e riferito al valore di beni trasferiti ai figli dalla madre quando la stessa era ancora in vita e non per il tempo della (futura) successione.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1.- Il Tribunale di Perugia accoglieva l'opposizione proposta da G.C. avverso il decreto con cui le era stato ingiunto di pagare alla sorella G.P. l'importo di Euro 36.152,00 in base alla scrittura privata con la quale la prima si era dichiarata debitrice della seconda per conguaglio del maggior valore della proprietà acquistata dall'opponente.

Il tribunale riteneva che il conguaglio di cui alla scrittura de qua era relativa al valore degli immobili di cui la madre delle parti aveva trasferito la proprietà con distinti atti conclusi nella stessa data di cui alla predetta scrittura contestuale ad altre scritture con cui le parti in causa avevano assunto l'obbligo di accudire il fratello affetto da grave handicap: tali atti facevano intuire che i medesimi fossero diretti a costituire, modificare, trasmettere o estinguere diritto relativi a una successione non ancora aperta.

La decisione era confermata dalla Corte di appello territoriale con sentenza n. 302/10.

Premesso che la somma in questione si riferiva al conguaglio per il maggior valore degli immobili oggetto delle rispettive donazioni effettuate dalla madre alle figlie, secondo i Giudici di appello l'obbligazione era stata assunta dalla opponente in violazione del divieto dei patti successori, posto che la causa era da ravvisarsi nella rinuncia della medesima a fare valere l'eventuale lesione dei diritti di legittimaria dopo l'apertura della successione del genitore, per cui l'atto prodotto a sostegno del ricorso per decreto ingiuntivo era nullo.

2. - Avverso tale decisione propone ricorso per cassazione G. P. sulla base di un unico motivo illustrato da memoria.

Resiste con controricorso l'intimata.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.1. - L'unico motivo, lamentando violazione e falsa applicazione di norme di diritto, censura la sentenza laddove, nell'accogliere l'opposizione proposta da C., aveva ritenuto che la obbligazione di cui alla scrittura posta a base dell'opposto decreto ingiuntivo sarebbe stata assunta in violazione del divieto dei patti successori; deduce che nella specie non sarebbero ravvisabili (nè quelli istitutivi o dispositivi o rinunciativi) posto che, in relazione agli atti di trasferimento degli immobili compiuti dalla madre a titolo di donazione, con la scrittura de qua era stato stabilito il conguaglio dovuto per il maggior valore dei beni avuti dall'opponente. Sostiene che l'atto de quo non conteneva alcuna rinuncia a fare valere la lesione dei diritti di legittimaria che andrebbe verificata al momento della morte della madre.

1.2. - Il motivo è fondato.

Occorre premettere che per la configurabilità di un patto successorio c.d. istitutivo è sufficiente una convenzione con la quale alternativamente si istituisce un erede o un legato ovvero ci si impegna a farlo in un successivo testamento, cosicchè nella prima ipotesi la convenzione stessa, in quanto avente ad oggetto la disposizione di beni afferenti ad una successione non ancora aperta, è idonea ad integrare un patto successorio (ordinariamente vietato), senza alcuna necessità di ulteriori atti dispositivi.

Nella specie le parti si erano limitate a determinare il conguaglio che l'opponente assumeva dovuto a favore della sorella in relazione al maggior valore dei beni rispettivamente ricevuti ed acquistati, che la madre aveva loro trasferito in vita e non certo per il tempo della (futura) successione, di guisa che appare del tutto fuori luogo anche il riferimento alla regolamentazione di diritti che sarebbero loro derivanti per effetto della successione mortis causa alla madre.

Ed invero, come si è accennato, a stregua del tenore letterale della scrittura de qua, l'obbligazione assunta non conteneva alcuna rinuncia ai diritti spettanti sulla futura successione della madre quale legittimaria, per cui è da escludere la violazione del divieto dei patti successori, anche con riferimento a quelli dispositivi o rinunciativi: la rinuncia deve essere espressa in modo non equivoco anche considerando che, ai fini della determinazione della porzione disponibile e delle quote riservate ai legittimari, occorre avere riguardo alla massa costituita da tutti i beni che appartenevano al "de cuius" al momento della morte - al netto dei debiti - maggiorata del valore dei beni donati in vita dal defunto; pertanto, siffatta lesione intanto può configurarsi in quanto sia verificata con riferimento alla consistenza del patrimonio al momento della morte de de cuius, momento fino al quale esso può incrementarsi per successivi acquisti.

Inconferente è il richiamo, formulato nel controricorso dalla resistente, alla carenza di legittimazione della ricorrente a fare valere la simulazione relativa degli atti di trasferimento: nella specie, gli atti simulati (i trasferimenti dissimulanti donazioni) non sono posti a fondamento dell'azione proposta da P. (che si basa sull'atto ricognitivo del debito azionato con il ricorso per decreto ingiuntivo) quanto piuttosto sono antecedenti storici volti a ricostruire, alla luce di quando ex adverso dedotto con l'atto di opposizione, la causa debendi sottostante alla scrittura de qua che era il conguaglio di danaro atto a compensare il maggior valore dei beni ricevuti da C..

Il ricorso va accolto; la sentenza va cassata, con rinvio, anche per le spese della presente fase, ad altra sezione della Corte di appello di Firenze.

PQM

P.Q.M.

Accoglie il ricorso cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese della presente fase, ad altra sezione della Corte di appello di Firenze.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 22 ottobre 2015.

Depositato in Cancelleria il 27 novembre 2015

Rivista del Notariato, 2015, 06, 02, 1319

La Cassazione ribalta la decisione della Corte d'Appello e del Tribunale di Perugia.

Questa la fattispecie: una madre dona a ciascuna delle due figlie determinati beni, tali che il valore di quelli ricevuti da una figlia superi quello dei beni ricevuti dall'altra. Viene sottoscritta tra le donatarie una scrittura privata nella quale, riconoscendosi l'una debitrice dell'altra per conguaglio del maggior valore della proprietà acquistata, si obbligava a pagare a quest'ultima una certa somma di denaro.

Non essendo stato corrisposto il pagamento del conguaglio, la sorella «creditrice» ottiene decreto ingiuntivo nei confronti dell'altra che propone opposizione.

Tanto il Tribunale quanto la Corte d'appello ritengono giustificata l'opposizione, ravvisando nel complesso degli atti posti in essere tra le parti la volontà di incidere (n.d.r. illegittimamente) su una successione non ancora aperta. In altri termini, la sorella opponente si sarebbe obbligata verso l'altra in violazione del divieto dei patti successori. Pertanto, la scrittura privata prodotta a sostegno del ricorso per decreto ingiuntivo doveva considerarsi nulla.

Come anticipato, la Cassazione non ha condiviso le motivazioni dei giudici di merito. Accogliendo il ricorso della sorella titolare del decreto ingiuntivo, la Cassazione, al contrario, afferma che l'obbligazione assunta nella scrittura privata non conteneva alcuna rinuncia della sorella, legittimaria, ai diritti spettanti sulla futura successione della madre.

Spiega la Cassazione che nessun riferimento si faceva al patrimonio ereditario nella sua consistenza alla morte della donante, mentre l'accordo riguardava i beni ricevuti essendo in vita la de cuius. Insomma, non c'erano i presupposti per parlare di patto successorio.

La Cassazione ha affermato in precedenti occasioni che: «Per stabilire se una determinata pattuizione ricada sotto la comminatoria di nullità di cui all'art. 458 c.c. occorre accertare: 1) se il vinculum iuris con essa creato abbia avuto la specifica finalità di costituire, modificare, trasmettere o estinguere diritti relativi ad una successione non ancora aperta; 2) se la cosa o i diritti formanti oggetto della convenzione siano stati considerati dai contraenti come entità della futura successione o debbano, comunque, essere compresi nella stessa; 3) se il promittente abbia inteso provvedere in tutto o in parte alla propria successione, privandosi così dello jus poenitendi; 4) se l'acquirente abbia contratto o stipulato come avente diritto alla successione; 5) se il convenuto trasferimento dal promittente al promissario avrebbe dovuto aver luogo mortis causa e, cioè, a titolo di eredità o di legato» (cfr. Cass. 22 luglio 1971, n. 2404, in Foro it., 1972, 700; Cass 24 novembre 1980, n. 6230, in Giust. civ. Mass. 1980, fasc. 11; Cass. 16 febbraio 1995, n. 1683, in Giust. civ., 1995, 1501).

Sul tema, tra le altre, cfr. Cass. 19 novembre 2009, n. 24450, in Giust. civ. 2010, 1895, con nota di Vidiri; Trib. Napoli, 30 giugno 2009, in Giur. mer., 2010, 3001, con nota di di Marzio; Cass. 3 marzo 2009, n. 5119, in Giust. civ., 2009, 1261; Cass. 11 novembre 2008, n. 26946, in Riv. not., 2010, 226, con nota di Caradonna; Cass. 8 ottobre 2008, n. 24813, in Riv. not., 2009, 678, con nota di Bilotti; Cass. 9 maggio 2000, n. 5870, in Riv. not., 2001, 227, con nota di Gazzoni; Cass. 16 febbraio 1995, n. 1683, in Vita not., 1996, 260.

Sui patti successori, cfr., ex multis, Albanese - Ieva, sub Art. 458 c.c., in AA. VV., Codice delle success. e donaz., a cura di M. Sesta, Milano, 2011, 596 ss.; Ieva, sub Art. 458 c.c., in Comm. cod. civ., a cura di Delfini e Cuffaro, diretto da E. Gabrielli, Artt. 456-564, Milano, 2009, 29 ss.; Id. , Fenomeni a rilevanza successoria, Napoli, 2008; Id., Divieti di patti successori e tutela dei legittimari, in AA.VV., Tradizione e modernità nel diritto successorio, a cura di Delle Monache, I quaderni della rivista di diritto civile, Padova, 2007; Id., Il trasferimento dei beni produttivi in funzione successoria: patto di famiglia e patto di impresa. Profili generali di revisione dei patti successori, in Riv. not., 1997, 1371; Id., i fenomeni c.d. parasuccessori, in Riv. not., 1988, 1139 ss.; Id., Divieto di patti successori e tutela dei legittimari, in Riv. not., 2005, 933 ss.; Caccavale, Il divieto dei patti successori, in Tratt. breve delle succ. e donaz., diretto da Rescigno, coordinato da Ieva, Padova, 2010, 25 ss.; Lenzi, Il problema dei patti successori tra diritto vigente e prospettive di riforma, in Riv. not., 1988, 1208 ss.; Magliulo, Il divieto dei patti successori istitutivi nella pratica negoziale, in Riv. not., 1992, 1411 ss.; Gerbo, voce Patti successori, in Enc. giur., Roma, 2009; Giampiccolo, Il contenuto atipico del testamento, Milano, 1954; Id., voce Atto mortis causa, in Enc. dir., IV, Milano, 1982; Calogero, Disposizioni generali sulle successioni, Artt. 456-461 c.c., in Comm. cod. civ. Schlesinger, Milano, 2006, 93 ss., spec. 161; Moncalvo, sub Art. 458 c.c., in Cod. delle success. e donaz., a cura di Bonilini, Confortini e G. Mariconda, I, Milano, 2015; P. Rescigno, Attualità e destino dei patti successori, in AA.VV., La trasmissione familiare della ricchezza. Limiti e prospettive di riforma del sistema successorio, Padova, 1995, 1; De Giorgi, I patti sulle successioni future, Napoli, 1976; Id., voce Patto successorio, in Enc. dir., XXXII, Milano, 1982, 533 ss.; L. Ferri, Successioni in generale, sub art. 456-511, in Comm. Scialoja-Branca, Bologna-Roma, 1980, 95; Grosso, Burdese, Le successioni. Parte generale, in Tratt. Vassalli, XII, 1, Torino, 1977; A. Palazzo, A. Sassi, Tratt. success. e negozi successori, II, Milano, 2012, 462 ss.; L. Balestra - M. Martino, Il divieto dei patti successori, in Tratt. di diritto delle success. e donaz., I, Milano, 2009, 63 ss.; Masucci, Le successioni mortis causa in generale. Le successioni e le donazioni, in Diritto civile, diretto da Lipari e Rescigno, coordinato da Zoppini, vol. II-1, Milano, 2009, 4 ss.; Calvo, I patti successori, in Diritto delle success. e delle donaz., a cura di Calvo e Perlingieri, I, Napoli, 2015, 19 ss.; Cecere, Patto successorio, in Dig. disc. priv., sez. civ., II, Torino, 2003, 1001; Capozzi, Successioni e donazioni, a cura di Ferrucci e Ferrentino, I, Milano, 2009, 39 ss.